



Affissa all'Albo Pretorio
il 3 AGO 2016
n. 1095

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA ED URGENTE IN 1^A CONVOCAZIONE
N. 38 DEL 22 luglio 2016

OGGETTO: Approvazione perizia di stima perito demaniale arch. Mario Mariniello, nostro prot. 0011839 del 18.07.2016. Alienazione terreno di uso civico edificato, art. 8 Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005. Consolidamento acquisto a titolo oneroso. Ditta Eredi SCALA PASQUALE. N.C.T. fg. 5 part. 477 - 64;

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 19:34 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO	X		9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA	X		11	MARZIALE LUCIO		X
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA	X	
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO		X
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO		X
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO	X	
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 14 Assenti n.3

Presiede il Presidente D'Orazio Vincenzo

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott. Ettore Salvati.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Romano Pierluigi, Pantano Ilaria e Altobelli Enzo

Il Consigliere Di Pucchio giustifica l'assenza del Consigliere Trombetta Giorgio.

Si da atto che alle ore 19:38 è entrato in aula il cons. Tomaselli M.

Si da atto che alle ore 19:44 è entrato in aula il cons. Marziale L.

Si da atto che alle ore 20:00 è uscito dall'aula il sindaco Quadrini V.

Si da atto che il cons. Scala G. uscito alle ore 20:04 è rientrato alle ore 21:09.

Si da atto che alle ore 21:36 è uscito dall'aula il cons. Palleschi L.

Si da atto che il cons. Altobelli E. uscito alle ore 21:23 è rientrato alle ore 21:46.

Si da atto che alle ore 21:47 il cons. Di Pucchio A. dichiara di uscire unitamente al proprio gruppo (Mancini A. e Tomaselli M.).

Il Presidente nomina di nuovo quale scrutatore il cons. Altobelli E. in sostituzione del cons. Tomaselli che aveva sostituito precedentemente lo stesso Altobelli E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune con apposito link.

Visto l'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 1 del 3 gennaio 1986 così come modificato dall'art. 8 della Legge Regione Lazio n. 6 del 27 gennaio 2005 che dispone:

1. "I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate possono alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi:
 - a) agli occupatori, se già edificati;
 - b) con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.
2. L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), può essere effettuata a condizione che le costruzioni siano state legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi. Eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicano la possibilità di richiedere o di ottenere l'alienazione ai sensi del presente articolo, che è in ogni caso rilasciata a favore del titolare della costruzione. L'alienazione deve interessare il suolo su cui insistono le costruzioni e le relative superfici di pertinenza fino ad una estensione massima corrispondente alla superficie del lotto minimo imposto dallo strumento urbanistico vigente per la zona in cui ricade il terreno da alienare. La superficie agricola occupata dal richiedente ed eccedente il lotto da alienare deve comunque essere sistemata nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di usi civici.
3. Per i terreni di cui al comma 1, lettera b), gli enti possono, prima di procedere alla pubblica asta, attribuire la proprietà di singoli lotti a coloro che detengono gli stessi a qualsiasi titolo e che ne fanno domanda sulla base del prezzo di stima, a condizione che l'assegnatario si obblighi a destinare il lotto all'edificazione della prima casa, ovvero all'edificazione di manufatti artigianali necessari per lo svolgimento della propria attività.
4. Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli "imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela di parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale". (comma modificato dalla legge Regionale 18.02.2005, n. 11).
5. Ai fini della determinazione del valore, gli enti di cui al comma 1 si avvalgono dei propri uffici tecnici o possono nominare tecnici iscritti all'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici.
6. Qualora, successivamente all'acquisto di un terreno, effettuato con contratto di compravendita registrato e trascritto, sopravvenga l'accertamento dell'appartenenza del terreno medesimo alle categorie di cui all'articolo 39, comma 2, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente il regolamento di esecuzione della legge sul riordino degli usi civici, e si tratti di costruzione destinata a prima casa già eseguita o da eseguire, l'acquirente ha facoltà di consolidare l'acquisto a titolo oneroso. La richiesta dell'acquirente deve essere corredata della copia dell'atto di compravendita e dell'eventuale provvedimento di concessione edilizia. Ricevuta la richiesta, l'ente interessato, con deliberazione motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce, a titolo conciliativo, una somma che deve essere ridotta fino all'ottanta per cento del valore del terreno.
7. L'agevolazione di cui al comma 6 si applica altresì quando si tratti:
 - a) di costruzioni od impianti destinati ad attività artigianali di superficie complessiva inferiore a



1.500 metri quadrati;

b) di costruzioni od impianti destinati ad attività di commercio di superficie di vendita inferiore a 1.500 metri quadrati, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti; e) di costruzioni o di impianti destinati ad attività turistico-ricettive ed agrituristiche di superficie complessiva inferiore a 2.000 metri quadrati, e di superficie complessiva inferiore a 2 ettari per le strutture ricettive all'aria aperta e per gli impianti sportivi.

7.bis Il prezzo di alienazione può essere ridotto fino al 45 per cento dal comune o dalla frazione di comune o dall'università agraria o dall'associazione agraria interessati, con deliberazione motivata, soggetta ad approvazione della Giunta Regionale, in relazione a particolari situazioni di esigenze abitative, per coloro che abbiano eseguito la costruzione di cui al comma 2 o l'abbiano acquistato al solo scopo di destinarla a prima casa, purché l'area dell'edificio destinata ad abitazione non superi i 450 metri cubi.

8. A richiesta dell'interessato il prezzo di alienazione può essere rateizzato in cinque annualità con l'applicazione dell'interesse annuo al tasso legale vigente".

Visto che il signor SCALA PAOLO, nato a Isola del Liri il 20/12/1957 e residente in Isola del Liri in Via Croce Valledonna n. 33, C.F. SCLPLA57T20E340M, in qualità di procuratore in forza di Procura Speciale depositata in atti in nome e per conto degli eredi legittimi del Sig. Scala Pasquale nato a Castelliri il 18/03/1930 e deceduto in Toronto (Canada) il 05/09/2015, ha presentato domanda in data 20/05/2016, ns prot. n. 8923 del 24/05/2016, intesa ad ottenere l'alienazione del terreno di uso civico edificato, sito in agro di Isola del Liri descritto in catasto al foglio 5, particella 477-64 di complessivi mq. 1.420 su cui insiste un fabbricato per civile abitazione costruito abusivamente e per questo è stata inoltrata dal Sig. Scala Pasquale domanda di condono edilizio presso il comune di Isola del Liri in data 11/03/1986 con prot. n. 51 e che in data 04/07/2003 con prot. n. 15858 è stata rilasciata concessione in sanatoria.

Accertato che l'alienazione non rientra nei suoli di proprietà collettiva situati nei parchi pubblici, riserve o in altre zone soggette a vincoli di cui alla Legge Regionale n. 30 del 02/07/1974 e s.m.i.

Vista la perizia tecnica datata 15/07/2016, presentata al protocollo dell'ente in data 18/07/2016 prot. n. 0011839, recante la stima per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del comune di Isola del Liri redatta dal perito demaniale Arch. Mario Mariniello, allo scopo nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00451 del 24/12/2013, e con apposita convenzione comunale del 26/11/2012 e successiva proroga del 27/10/2014 verbale n. 23 prot. n. 16789, che ha determinato, per terreno di cui al foglio 5 particella 477-64 di complessivi mq. 1.420 su cui insiste un fabbricato per civile abitazione costruito abusivamente e per questo è stata inoltrata dal Sig. Scala Pasquale domanda di condono edilizio presso il comune di Isola del Liri in data 11/03/1986 con prot. n. 51 e che in data 04/07/2003 con prot. n. 15858 è stata rilasciata concessione in sanatoria., il prezzo complessivo di alienazione in € 1.744,00 versato dal richiedente in data 14/07/2016 con bollettino postale n. P 0020

Atteso che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2015 veniva approvata la relazione peritale contenente i Principi Generali e Metodologici di Valutazione, riferiti ai terreni edificati appartenenti al demanio civico, così come trasmessi in data 10/11/2015 prot. n. 0017704 dal perito demaniale incaricato.

Considerato che la perizia redatta dal perito demaniale e la determinazione del valore dovranno essere fatti propri con idoneo atto comunale.

Vista la necessaria opportunità di definire le problematiche legate ai terreni gravati da diritti civici sia negli interessi degli occupanti sia negli interessi della locale popolazione titolare del diritto civico collettivo.

Visto che la zona gravata da usi civici, così come delimitata da istruttoria demaniale del perito incaricato dalla Regione Lazio, Avv. Massimo Giangrande, ricade prevalentemente in una zona periferica, semi montuosa e gravata da sempre da problemi di emergenza abitativa e dalla necessità di una riqualificazione sociale ed urbanistica.

Visto che ricorrono i requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 8 della L.R. 1/86 e s.m.i., che si può concedere la facoltà al richiedente di consolidare l'acquisto a titolo oneroso.

Ritenuto che da tale alienazione la collettività di Isola del Liri introiterebbe una somma in denaro da investire in titoli del debito pubblico e/o impiegare per la realizzazione di opere permanenti di interesse generale.



Visti i pareri resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Patrimonio, dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Con voti: astenuti n° 01 (Altobelli Enzo); favorevoli n° 10; contrari n° ////

DELIBERA

Di approvare le premesse del presente atto;

Di approvare la relazione di stima datata 15/07/2016, presentata al protocollo dell'ente in data 13/07/2016 prot. n. 0011839, recante la stima per la determinazione del valore dei terreni di uso civico del comune di Isola del Liri redatta dal perito demaniale Arch. Mario Mariniello e la successiva determinazione del prezzo di alienazione in essa contenuta;

Di concedere la facoltà al richiedente di consolidare l'acquisto dei terreni di cui al NCU foglio 5, particella 477-64 di complessivi mq. 1.420 ai sensi dell'art. 8 L.R. 1/86 e s.m.i.;

Di alienare ai sigg. ROMANO ANGELA nata ad Isola del Liri il 15/05/1934 e residente in Toronto (Canada), SCALA BERNARDINO nato ad Isola del Liri il 28/09/1956 e residente in Toronto (Canada), SCALA DANIELA nata ad Isola del Liri il 11/12/1957 e residente in Woodbridge (Canada), in qualità di eredi legittimi del Sig. Scala Pasquale nato a Castelliri il 18/03/1930 e deceduto in Toronto (Canada) il 05/09/2015, il terreno di uso civico edificato, sito in agro di Isola del Liri descritto in catasto al foglio 5, particella 477-64 di complessivi mq. 1.420 su cui insiste un fabbricato per civile abitazione costruito abusivamente e per il quale è stata inoltrata dal Sig. Scala Pasquale domanda di condono edilizio presso il comune di Isola del Liri in data 11/03/1986 con prot. n. 51 e che in data 04/07/2003 con prot. n. 15858 è stata rilasciata concessione in sanatoria., al prezzo complessivo di alienazione in € 1.744,00 versato dal richiedente in data 14/07/2016 con bollettino postale n. P 0020

Di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario Comunale o da un Notaio, entro un anno dalla data di approvazione della presente, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, fermo restando che le relative spese sono a carico della ditta acquirente.

Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis della Legge Regionale n. 1/86 vigente che

1. I corrispettivi derivanti dall'alienazione devono essere impiegati secondo il seguente ordine di priorità per:
 - l'acquisizione di terreni di proprietà collettiva di uso civico;
 - lo sviluppo socio- economico dei terreni di proprietà collettiva di uso civico; gli accertamenti e le verifiche demaniali;
 - la realizzazione ed il finanziamento di opere o servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale.
2. Qualora non sia possibile impiegare i corrispettivi ai sensi del comma 1, gli stessi devono essere depositati ai sensi della normativa vigente, con vincolo a favore della Regione.
3. La Regione autorizza l'impiego e lo svincolo di cui ai commi 1 e 2 su richiesta, con deliberazione motivata, dell'ente interessato.

Dopo di che, con voti:

Astenuti n° 01 (Altobelli Enzo); favorevoli n° 10; contrari n° ////

la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, di cui al D. Lgs. n° 267 del 18-08-2000.

Oggetto: Approvazione perizia di stima perito demaniale arch. Mario Mariniello, nostro prot. 0011839 del 18/7/2016. Alienazione terreno di uso civico edificato, art. 8 Legge Regione Lazio numero 01/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005. Consolidamento acquisto a titolo oneroso. Ditta Eredi SCALA PASQUALE. N.C.T. fg. 5 part. 477 – 64.

PRESIDENTE: chi prende la parola? Prego assessore Caringi... CONSIGLIERE DI PUCCHIO: preliminarmente io dichiaro che il nostro gruppo abbandona l'aula perché noi su questo argomento credo abbiamo dato già un contributo. Non condividiamo il metodo che è stato scelto e quindi non partecipiamo per scelta del gruppo a quelle che sono le singole delibere di attuazione di una delibera generale che non abbiamo condiviso e alla quale ci siamo contrapposti. Per questo non parteciperemo né alla discussione, né al voto. Grazie. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio e buona sera. Prego assessore Caringi. ASSESSORE CARINGI: la delibera che sottoponiamo all'attenzione del consiglio comunale è una delibera... andiamo ad approvare la perizia di stima del perito demaniale architetto Mario Mariniello ed alienare un terreno di uso civico edificato ai sensi della legge regionale numero 86, ditta Eredi Scala Pasquale, foglio 5, particella 477 – 64. Volevo solo aggiungere consigliere Marziale che non potendo dirci che questa è una delibera raffazzonata forse hanno preferito i consiglieri d'opposizione del gruppo Progetto Comune andare via. Su queste procedure stiamo andando avanti. Abbiamo già sottoscritto pure i primi atti notarili di cessione. Quindi ribadisco l'estrema correttezza delle procedure seguite. Non solo, sono i cittadini stessi che stanno condividendo i criteri che abbiamo adottato, tanto è vero che sono richieste dei cittadini queste, non stiamo andando noi ad imporre queste cose. Ne abbiamo 10-15 in attesa su pratiche su cui il perito demaniale sta lavorando. Chiedo al consiglio di approvare la delibera come al punto tre che è agli atti del consiglio. Grazie. PRESIDENTE: grazie assessore. Ci sono altri interventi? Passiamo al voto. Chi si astiene? 1, Altobelli Enzo. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno. Votiamo per l'immediata esecutività. Chi si astiene? 1, Altobelli. Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? Nessuno.



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 9

Oggetto: Approvazione perizia di stima perito demaniale Arch. Mario Mariniello, nostro prot. 0011839 del 18/07/2016. Alienazione terreno di uso civico edificato, art. 8 Legge Regione Lazio n. 1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005. Consolidamento acquisto a titolo oneroso. Ditta Eredi SCALA PASQUALE. NCT fg. 5 part. 477 - 64.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole in riferimento all'oggetto. Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Isola del Liri, li 20.07.2015

Il Responsabile del Servizio 9
Ing. Eureka Petrella

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(Provincia di Frosinone)

SERVIZIO III

OGGETTO: Approvazione perizia di stima perito demaniale Arch. Mario Mariniello, nostro prot. 0011839 del 18/07/2016. Alienazione terreno di uso civico edificato, ART. 8 Legge Regionale Lazio n.1/86, come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 6/2005. Consolidamento acquisto a titolo oneroso. Ditta Eredi SCALA PASQUALE. NCT fg. 5 part. 447 – 64.


FARERE DEL RESPONSABILE SUPPLENTE DEL SERVIZIO III

Visto si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, art. 49, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni. Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs 267/2000.

Isola del Liri, li 20.07.2016

IL RESPONSABILE SUPPLENTE DEL SERVIZIO III

Dott.  Gianluca Cellupica



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA PERITO DEMANIALE ARCH. MARIO MARINIELLO, NOSTRO PROT. 0011839 DEL 18/07/2016. ALIENAZIONE TERRENO DI USO CIVICO EDIFICATO, ART. 8 LEGGE REGIONE LAZIO N. 1/86, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONE LAZIO N. 6/2005. CONSOLIDAMENTO ACQUISTO A TITOLO ONEROSO. DITTA EREDI SCALA PASQUALE. NCT FG. 5 PART. 477 - 64.

Oggetto: parere di regolarità sotto il profilo tecnico-amministrativo espresso dal Responsabile del Servizio 8°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.Lgs. 267/00.

In ordine alla regolarità tecnica (ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si esprime parere **favorevole**.

Si attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000.

Isola del Liri, li 20/07/16

Il Responsabile del VII Servizio
Ing. Pierpaolo Spaziani Testa



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

Ufficio Tecnico

Data di arrivo: 18/07/2016

ore 12.05

Comune di Isola del Liri
Piazza xx Settembre

Al Responsabile del Servizio
Ing. Eurica Petrella

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

Protocollo n° 0011829

del 18/07/2016 ENTRATA



0 201600 118397

Oggetto: trasmissione relazione alienazione terreni demaniali edificati.

Con riferimento alla richiesta di alienazione di terreni edificati presentata dal sig.re Scala Paolo in data 20.05.2016 e protocollata con n. 8923 in data 24.05.2016 per conto e per nome degli eredi del sig.re Scala Pasquale (occupante/deceduto) si trasmette in duplice copia la relazione di stima del terreno in oggetto con la nota di alienazione del terreno stesso.

Sora, 15.07.2016

Il perito demaniale
(arch. Mario Mariniello)

MARIO MARINIELLO
ARCHITETTO
SORA VIA AGNONE MAGGIORE 3 03039 (FR)
TEL/FAX 0776 815091 CELL. 3338961161
E-MAIL mariniello.mario@libero.it

REGIONE LAZIO

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (provincia di Frosinone)

STIMA DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COLLETTIVA DEL
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI SITO IN COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
CON FABBRICATO COSTRUITO


L.R. n. 1 del 03.01.1986, L.R. n. 57 del 17.12.1996, L.R. n. 6 del
27.1.2005 e successive modifiche ed integrazioni
(regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme
transitorie)

OCCUPANTE: Sig.re SCALA PASQUALE

LOCALITA': " SELVA - VADO STACCONE"

DOMANDA DI ALIENAZIONE DEL 20 /05/2016 prot. 8923 del 24/5/2016

IL PERITO
ARCH. MARIO MARINIELLO



PREMESSA

Il sottoscritto, Arch. MARIO MARINIELLO, nominato con Convenzione Comunale del 26.11.2012 e verbale di proroga n. 23 del 27.10.2014 Prot. n. 16789 per la stima dei terreni del demanio collettivo del Comune di Isola del Liri (Frosinone), edificati e ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1 del 03.01.1986, dell'art. 1 della legge regionale n. 57 del 17.12.1996 e dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 27.01.2005 e successive modifiche ed integrazioni, dopo aver preso visione degli atti, dei documenti e dello stato dei luoghi ed aver effettuato le dovute indagini, riferisce nella Relazione che segue il risultato delle stesse.

RELAZIONE

Richiedente: Sig.re Scala Paolo nato a Isola del Liri il 20.12.1957 (cod.fisc. SCL PLA 57T20 E340M) e residente in Isola Liri Via Croce Valle Donna n° 33, in qualità di procuratore, in nome e per conto degli eredi legittimi del Sig.re Scala Pasquale, nato a Castelliri il 18.03.1930 e deceduto in Toronto (Canada) il 05.09.2015 e intestatario di un appezzamento di terreno edificato di proprietà collettiva del Comune di Isola del Liri, distinto in Catasto al foglio n. 5, part. 477-64 della superficie complessiva di mq. 1.420

Il richiedente ha inoltrato al Comune di Isola del Liri richiesta di alienazione del terreno su descritto in data 20.05.2016 prot. n.8923 del 24.05.2016, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n.1 del 03.01.1986, dell'art. 1 della legge regionale n. 57 del 17.12.1996 e dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 27.01.2005 e s.m. e i., con la quale i Comuni e gli Enti titolari dei diritti civici sono autorizzati ad alienare quei terreni che sono stati oggetto di edificazione, anche con regolare licenza edilizia di costruzione o concessione edilizia emessa dall'organo competente ma che non hanno ricevuto l'assenso dallo stesso ente titolare dei diritti civici

La richiesta di alienazione è stata fatta per nome e per conto degli eredi legittimi del Sig.re Scala Pasquale, di seguito elencati, in forza di "Procura Speciale" depositata in Atti:

-Sig.ra Romano Angela, vedova di Scala Pasquale, nata ad Isola Liri il 15.05.1934 e residente in Toronto (Canada);

-Sig.re Scala Bernardino, figlio di Scala Pasquale, nato a Isola Liri il 28.09.1956 e residente in Toronto (Canada);

-Sig.ra Scala Daniela, figlia di Scala Paquale, nata ad Isola Liri il 11.12.1957 e residente in Woodbridge (Canada)

Lo scrivente si è recato sul luogo per acquisire elementi utili alla stima del terreno ai fini della quantificazione del valore del terreno appartenente al demanio civico del Comune di Isola del Liri.

Il terreno è posto in leggero declivio e su di esso è stato edificato un fabbricato con destinazione a civile abitazione di superficie circa mq. 62,00 e volume circa mc. 194.00.

STIMA DEL TERRENO

Il terreno di cui trattasi appartiene al demanio collettivo del Comune di Isola del Liri e il Sig.re Scala Paolo ha dichiarato che il fabbricato è stato costruito abusivamente e per questo è stata inoltrata, dal Sig.re Scala Pasquale, domanda di condono edilizio presso il Comune di Isola del Liri in data 11.03.1986 con prot. n. 51 e che in data 04.07.2003 con Prot. n° 15858 è stata rilasciata Concessione in Sanatoria

Il comprensorio del quale il terreno fa parte, secondo il P.R.G.C.. è destinato zona "A1-Agricoltura" zona denominata "E" ai sensi del D.M. 1444/1968.

La valutazione dell'immobile, in considerazione a quanto disposto dalle Delibere del Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2011, n. 107 del 11.10.2014 e n. 47 del 30.11.2015, viene calcolata e stabilita in € 702,00 (euri settecentodue/00) il fabbricato e € 1.042,00 (euri millequarantadue/00) il terreno per un totale di € 1.744,00 (euri millesettecentoquarantaquattro/00) versato dal richiedente in data 14.07.2016 con bollettino postale n. P 0020.


CONCLUSIONI

Il sottoscritto, da quanto su esposto, ritiene che il terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Isola del Liri, sito nello stesso comune in località Vado Staccone distinto in catasto al foglio 5, part.477-64 della superficie complessiva di mq. 1.420, fatti salvi diritti di terzi, regolarità

urbanistica e sismica, possa essere alienato al sig.re Scala Pasquale, nato a Castelliri il 18.03.1930 e deceduto in Toronto (Canada) in qualità di occupatore, ovvero agli eredi legittimi: Sig.ra Romano Angela, Scala Bernardino e Scala Daniela, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n.1 del 03.01.1986. dell'art. 1 della Legge Regionale n. 57 del 17.12.1996 e dell'art. 8 della legge regionale n.6 del 27.01.2005 e s.m.e i., per la somma complessiva di € 1.744,00 (euri millesettecentoquarantaquattro)

Il tecnico

Arch. Mario Mariniello



Sora 15.07.2016

NOTA ESPLICATIVA RELATIVA ALLA STIMA DI UN TERRENO EDIFICATO DI PROPRIETA' COLLETTIVA.

Richiedente: Sig. SCALA PAOLO (procuratore eredi Scala Pasquale)
Domanda di alienazione del 20.05.2016 – Prot. n° 0008923 del 24.05.2016

Comune di Isola del Liri

Foglio : 5

Mappali: 477 - 64

Superficie catastale: mq. 240 + mq. 1.180 = mq. 1.420.

Impronta a terra

Fabbricato : mq. 61,51 (cat. C/2, classe 4)

FABBRICATO

Piano terra	s.n.r.	ml. 8,50 x 5,50	= mq. 46,75
		ml. 4,10 x 3,60	= mq. 14,76
	v.n.r.	mq. 46,75 x ml.3,20	= mc. 149,60
		mq. 14,76 x ml. 3,00	= mc. 44,28

Volume totale non residenziale = mc. 193,88

Volume di alienazione = mc. 193,88 x 0,6 = mc. 116,32 = mc. 117,00

Valore di alienazione del fabbricato

Volume n.r. mc. 117,00 x € 6,00 x 1,0 = € 702,00

Totale € 702,00

TERRENO

Valore di alienazione del terreno

Superficie catastale mq. 1.420 - mq. 117 = mq. 1.303 x € 0,80 = € 1.042,00

Totale

€ 1.042,00

TOTALE ALIENAZIONE TERRENO EDIFICATO


Fabbricato = € 702,00

Terreno = € 1.042,00

TOTALE € 1.744,00

Sora 11.07.2016

Il perito demaniale
(arch. Mario Mariniello)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Ettore Salvati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo Pretorio “On Line” il giorno - 3 AGO 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li - 3 AGO 2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, - 3 AGO 2016


Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati